

TRIBUNALE CIVILE DI ENNA
GIUDICE DOTT. MARIO MASCIMINO
UDIENZA 22/11/2019
ATTO DI COSTITUZIONE

nell'interesse del **Comune di Aidone**, con sede in Aidone (EN), Piazza Umberto 1, cod. fisc. 80001220864, in persona del Sindaco *p.t.*, autorizzato a resistere giusta deliberazione della G.M. n. 121 del '08/11/2019, rappresentato e difeso per procura speciale su separato foglio in calce al presente atto dall'avv. Pietro De Luca nel cui studio è domiciliato, con i seguenti recapiti

NEL RICORSO EX ART. 22 D.LGS. 150/2011
ISCRITTO AL N. 1106/19 R.G.

proposto dal sig. **Roberto Trovato**, rappresentato e difeso dal sig. avv. Pietro Maria Mela, con il seguente domicilio digitale:

CONTRO

il sig. **Carmelo Lombardo**,

Con il ricorso cui si resiste, notificato all'Amministrazione il 10/10/2019, il sig. Roberto Trovato, candidato Sindaco del Comune di Aidone nella tornata elettorale del 28/04/2019 non eletto e terzo classificato con voti 574, preceduto dal sig. Vincenzo Lacchiana giunto secondo con voti 762 e dal sig. Sebastiano Chiarenza, eletto Sindaco con voti 1243, ha chiesto a codesto on.le Tribunale:

- di ritenere e dichiarare illegittima, con conseguenziale annullamento e/o disapplicazione, la deliberazione del Consiglio Comunale di Aidone n. 33 del 04/07/2019, recante la surroga del sig. Carmelo Lombardo quale consigliere comunale al posto del dimissionario consigliere comunale sig. Vincenzo Lacchiana;
- ritenere e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente, in quanto già candidato sindaco non eletto e terzo classificato, a ricoprire la carica di consigliere comunale al posto del dimissionario sig. Vincenzo Lacchiana, invece del sig. Carmelo Lombardo, disponendo, per l'effetto, "*l'immediata sostituzione*",

con ogni consequenziale statuizione anche per la rifusione delle spese di giudizio.

DIRITTO

La questione in esame si incentra sull'interpretazione della normativa regionale vigente per la fattispecie di surroga di un consigliere comunale dimissionario già candidato sindaco non eletto. E cioè se sussista una norma che preveda che il consigliere da nominare in sostituzione del dimissionario debba appartenere alla categoria del candidato sindaco non eletto; o se, invece, debba applicarsi la normativa generale ed ordinaria, secondo cui il seggio lasciato libero per dimissioni deve essere attribuito al candidato che nella medesima lista di appartenenza del dimissionario segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze.

La risposta al quesito è alquanto semplice e in proposito non colpiscono nel segno le argomentazioni dell'abile Difesa avversaria.

Infatti, rispetto alla norma (art. 2 della L.R. n. 35/1997) rubricata *“Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti”* ed alla speciale previsione di cui al comma 4-bis della stessa (come modificata dall'art. 1 della L.R. 17/2016) secondo cui *“È proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti”*, non esiste nell'Ordinamento siciliano alcuna disposizione di deroga alla normativa generale (T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana) approvato con D.P. Reg. 20/08/1960, n. 3, tutt'ora vigente, secondo cui (v. art. 59, comma 2): *“Il seggio che ... rimanga vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie ... è attribuito al candidato che **nella medesima lista** segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze ...”*.

E ciò in piena sintonia con quanto disposto dall'art. 45, comma 1, T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), richiamato nella delibera del Consiglio Comunale di Aidone n. 33 del 04/07/2019 (ritenuta erroneamente illegittima dal ricorrente) secondo cui: *“Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che **nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto**”*. Tale normativa generale si applica, dunque, a prescindere dalla genesi della nomina a consigliere comunale, rimanendo del tutto ignorate dal legislatore siciliano le teorie su canali, cesti o panieri da cui attingere, artificialmente create dal sig. Roberto Trovato nell'atto introduttivo del giudizio.

D'altronde, anche la prassi operativa smentisce la tesi di parte avversa, come risulta dal sintetico parere reso al Segretario generale del Comune di Acate in un caso identico a quello oggi in giudizio dal Dirigente generale dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana – Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio V Elettorale prot. n. 9288 del 29/06/2018, secondo cui *“... si ritiene che, nel silenzio della legge, sia prerogativa del candidato sindaco arrivato secondo essere proclamato eletto consigliere comunale e quindi in caso di rinuncia o dimissioni dello stesso, il seggio viene assegnato al candidato consigliere che segue nella lista collegata allo stesso candidato sindaco arrivato secondo”*. Tale “normale” conclusione è avvalorata anche dal dato letterale del sopra riportato comma 4-bis dell'art. 2 L.R. n. 35/1997, dato che, a seguire la tesi del ricorrente, finirebbe per rivestire la carica di consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che NON abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Nè ha pregio, in senso contrario, l'argomentazione del ricorrente (cfr pag. 6 ric.) secondo cui *“I due canali sono distinti, tanto è vero che i candidati sindaci possono contestualmente e contemporaneamente candidarsi anche al consiglio comunale”*.

Tale asserzione, semmai, prova il contrario.

Proprio perchè poteva anche candidarsi alla carica di consigliere comunale (e non lo ha fatto), il sig. Roberto Trovato, giunto terzo all'elezione di Sindaco di Aidone, non può affermare di aver ora "diritto" a rivestire la carica di consigliere comunale pur non avendo riportato il maggior numero di voti immediatamente dopo il candidato nominato Sindaco. Nè ancora, "per la contraddizion che nol consente", il ricorrente sig. Roberto Trovato, confondendo le acque (cfr pag. 8 ric.), può validamente teorizzare l'esistenza di una "graduatoria" per l'elezione a Sindaco da cui attingere per la nomina a consigliere comunale: è ovvio, infatti, che per la surroga del consigliere comunale non può che utilizzarsi "la graduatoria" relativa a tale carica, cioè, nella fattispecie concreta, la medesima lista di appartenenza del consigliere comunale dimissionario (non dell'ex candidato sindaco dimissionario) sig. Vincenzo Lacchiana, come normativamente previsto dal citato art. 59, comma 2, D.P. Reg. 20/08/1960, n. 3.

Ne deriva la piena legittimità della deliberazione del Consiglio comunale di Aidone n. 33 del 04/07/2019 che, in applicazione del diritto positivo, ha attribuito il seggio al sig. Carmelo Lombardo collocato utilmente "primo in graduatoria" nella lista "Per Aidone", cui apparteva il consigliere comunale dimissionario sig. Vincenzo Lacchiana.

CONCLUSIONI

voglia on.le Tribunale civile di Enna, *adversis rejectis*, respingere il ricorso proposto dal sig. Roberto Trovato, con ogni conseguenziale statuizione per la rifusione dedlle spese ed onorari di giudizio.

Si allega:

deliberazione G.M. di Aidone di autorizzazione a resistere n. 121 dell'8 novembre 2019; parere D.G. – Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio V Elettorale prot. n. 9288 del 29/06/2018.

Catania, 08 novembre 2019

Avv. Pietro De Luca